Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 22 gennaio 1926** — **Numero 17**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 230.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 36.

Variazioni ed aggiunte ai Regi decreti-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e 14 giugno 1925, n. 884, riflettenti il personale ed i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge del 25 settembre 1924, n. 1460, convertito in legge il 10 dicembre 1925, n. 2210;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431;
Visto il R. decreto-legge del 14 giugno 1925, n. 884;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle disposizioni degli articoli 2, 5, 9, 10 e 16 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, sono apportate le seguenti variazioni ed aggiunte:

Art. 2. — E' data facoltà all'azienda di accordare in concessione alle Società telefoniche di zona mediante convenzioni aggiuntive da stipularsi di concerto col Ministro per le finanze, linee colleganti direttamente tra loro capoluoghi di Provincia, per la stessa durata ed alle condizioni fissate per le concessioni principali.

Per le linee sopradette e per quelle già concesse pure colleganti direttamente fra loro capoluoghi di Provincia, saranno stabilite con decreto del Ministro per le comunicazioni le modalità per una equa ripartizione del traffico quando coesistano linee statali e sociali.

Art. 5. — Al Consiglio d'amministrazione interviene il direttore tecnico dell'azienda, con voto deliberativo, quando siano in trattazione affari telefonici.

Art. 9. — Il personale dell'azienda, trascorso l'anno di comando, è assunto con contratto a termine:

a) non superiore a dieci anni per quello direttivo, tecnico, amministrativo contabile e di ordine, da retribuirsi a stipendio;

b) non superiore a cinque anni per quello operaio, di commutazione e subalterno, da retribuirsi a paga giornaliera.

Gli schemi di contratto saranno stabiliti di concerto fra i Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 10. — Il personale a stipendio sarà assicurato presso un istituto da scegliersi dall'azienda.

Art. 16. — Al reparto 2° della Direzione dei servizi è aggiunto un ufficio per gli esperimenti, collaudi e vigilanza presso le Società appaltatrici dei lavori straordinari di ampliamento in cavi della rete nazionale.

L'attuale ufficio 1° del predetto reparto rimane incaricato degli esperimenti, collaudi e vigilanza dei lavori per l'ampliamento e manutenzione delle reti aeree e degli uffici telefonici interurbani.

E' posto alla diretta dipendenza dell'ufficio stesso il personale addetto al disegno.

Art. 2.

Il personale dell'Amministrazione centrale, elencato nella tabella *A* annessa al R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, è aumentato di un capo d'ufficio, di cinque funzionari tecnici, di un capo officina e di due meccanici.

Art. 3.

La facoltà concessa al Ministro per le comunicazioni con l'art. 6 del R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 431, non potrà essere esercitata oltre il 31 marzo 1926.

Al personale telefonico che prima di tale data avrà ottenuto la dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo stesso e che rinunzi espressamente ad impiegarsi sia presso le Società concessionarie di servizi telefonici ad uso pubblico sia presso l'Azienda di Stato pei servizi telefonici sarà corrisposto anche il compenso di cui al 2° comma lettera *a*) dell'art. 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460.

A tal fine i nomi degli impiegati ed agenti che avranno beneficiato delle disposizioni di cui al comma precedente, saranno notificati alle Società concessionarie con diffida di non assumere in servizio, sotto qualsiasi forma, il personale suddetto.

Art. 4.

Alle telefoniste avventizie e giornaliere provenienti dall'ex Società romana dei telefoni che hanno cessato dal 1° luglio 1925 dal fare parte dell'Amministrazione statale in applicazione del 2° comma dell'art. 2 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, sarà fatto un trattamento di quiescenza pari a quello che sarebbe loro spettato se al momento di esercitare il diritto di opzione di cui all'art. 6 del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 720, le predette avessero chiesta e conseguita la nomina ad ausiliarie.

Art. 5.

Le Società concessionarie di zona dovranno soddisfare al fabbisogno dipendente dai servizi assunti in concessione col personale comandato ai sensi del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, provvedendo alla eventuale deficienza o esuberanza di impiegati od agenti in una determinata località mediante opportuni trasferimenti da effettuarsi col consenso degli interessati.

Qualora le Società stesse non potessero a ciò provvedere per la mancanza del consenso di cui sopra, avranno facoltà di assumere personale estraneo; in tal caso, però, il diniego da parte del personale comandato di consentire ai necessari trasferimenti potrà considerarsi, per ogni effetto, come anticipata rinuncia all'eventuale passaggio definitivo al servizio delle Società alla fine dell'anno di comando, a norma del 2° comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, e per le conseguenze previste dal 1° comma dell'art. 9 del decreto stesso.

Contro i trasferimenti non giustificati da necessità di servizio è ammesso ricorso al Ministro il quale decide inappellabilmente.

Art. 6.

Agli effetti delle liquidazioni delle indennità e del trattamento di quiescenza di cui agli articoli 2, 8 e 9 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1460, ed all'art. 6 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 431, dovranno osservarsi nel computo delle frazioni di anno superiori a sei mesi, le disposizioni dell'art. 176 del testo unico di leggi sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Al personale assunto dall'Azienda per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 9 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, non è applicabile il disposto dell'art. 189 del menzionato testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 15 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 105. — FAINI.

Numero di pubblicazione 231.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 gennaio 1926, n. 66.

Contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova per la manutenzione portuale e anticipazioni per spese di ampliamento del porto stesso.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, concernenti il contributo annuo dovuto al Consorzio autonomo del porto di Genova per le spese di manutenzione del porto;

Visto l'art. 4 lettera *B* del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, col quale veniva fissato nella somma massima di L. 2,400,000 il contributo da versare al Consorzio autonomo del porto di Genova sul provento delle tasse portuali e destinato a rimborsare il Consorzio delle spese straordina-

rie per servizi generali di vigilanza attinenti alla sicurezza delle merci, delle navi e delle persone nel porto di Genova;
Ritenuto che in applicazione dell'art. 15 del R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 1303, le spese per tale vigilanza non saranno più rimborsate al Consorzio e quindi i relativi stanziamenti fino al 30 giugno 1929 possono essere erogati per le opere portuali in aggiunta ai fondi di cui alla lettera *A* del citato art. 4 del R. decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per i lavori pubblici e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo ordinario dello Stato a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi degli articoli 9, n. 3, e 13 della legge 12 febbraio 1903, n. 50, è elevato alla misura di annue L. 4,500,000 a decorrere dal 1° luglio 1925.
Tale somma assorbe ogni ulteriore aumento in relazione al tonnellaggio totale delle merci imbarcate e sbarcate e verrà corrisposta dal Ministero delle finanze a semestri posticipati.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze verrà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze 1925-26 la somma di L. 1,080,000 quale saldo contributo a tutto il 1925.

Art. 3.

Il contributo annuo dovuto al Consorzio autonomo del porto di Genova ai sensi dell'art. 4 lettera *B* del R. decreto 15 settembre 1923, n. 1997, è soppresso a cominciare dall'esercizio 1925-26, per effetto del R. decreto 14 giugno 1925, n. 1303.
L'ammontare delle anticipazioni consentite a favore del Consorzio autonomo del porto di Genova dall'art. 1 del Regio decreto 15 settembre 1923, n. 1997, e dall'art. 1 del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1881, è aumentato di lire 9,120,000 da somministrarsi al Consorzio medesimo in 4 rate di L. 2,280,000 ciascuna negli esercizi 1925-26 al 1928-29.
Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 221. — FAINI.

Numero di pubblicazione 232.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 67.

Proroga al 1° gennaio 1927 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 gennaio 1924, n. 239, concernente provvedimenti vari per il porto di Napoli;
Visto il successivo R. decreto-legge 3 aprile 1924, n. 488, col quale venne rinviata al 1° luglio 1924 l'applicazione delle tasse portuali a Napoli;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 944, il quale rinvia al 1° gennaio 1925 l'applicazione delle suddette tasse;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, concernente le tasse portuali a Genova, Venezia, Livorno e Napoli, col quale, tra l'altro, l'applicazione delle tasse ivi indicate nel porto di Napoli, veniva rinviata al 1° gennaio 1926;
Visto il R. decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, che rinviava al 1° gennaio 1926 anche l'applicazione della tassa sui passeggeri nel detto porto di Napoli;
Udito il Consiglio dei Ministri,
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'applicazione delle tasse sulle merci e sui passeggeri, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, e della tassa carri ferroviari di cui all'art. 4, lettera *C*, del R. decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239, avrà effetto, per il porto di Napoli, dal 1° gennaio 1927 anzichè dal 1° gennaio 1926.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 222. — FAINI.

Numero di pubblicazione 233.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 68.

Determinazione del preciso valore delle disposizioni del quarto e dell'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779, relative agli operai delle manifatture dei tabacchi che fecero passaggio ad impiego civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

La disposizione del quarto comma dell'art. 19 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779 — che ha carattere chiarificativo e non innovativo — deve intendersi applicabile a tutti gli operai delle manifatture dei tabacchi che, già inscritti alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali, fecero passaggio ad impiego civile, anche se la cessazione da quest'ultimo impiego si verificò anteriormente al 1° gennaio 1924.

A tale personale è altresì applicabile l'ultimo comma dello stesso art. 19 del su citato R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 779.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 224. — FAINI.

Numero di pubblicazione 234.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 69.

Conversione in tombola della lotteria nazionale concessa con la legge 18 giugno 1925, n. 1242, a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto la legge 18 giugno 1925, n. 1242, con la quale il Governo del Re è stato autorizzato a concedere una lotteria nazionale per l'ammontare di tre milioni di cartelle, al prezzo di L. 2 ciascuna, con esenzione da ogni tassa erariale, a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli; in ragione di due terzi, e cioè di due milioni di cartelle, a favore dell'Ospedale, e di un terzo, cioè di un milione, a favore dell'Istituto;

Ritenuto che l'urgenza delle invocate risorse, nei riguardi di entrambi gli Enti, determina e legittima la necessità che sia consentito l'anticipato svolgimento dell'operazione, in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464;

Ritenuto che, ad assicurarne il miglior esito, possa essere consentita la conversione, che i due Enti hanno domandato, della lotteria in tombola e lo sdoppiamento dell'operazione, fermo il reparto delle cartelle fra i due Enti, come alla legge di concessione su citata;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governo del Re è autorizzato a convertire in tombola la lotteria nazionale che, con legge 18 giugno 1925, n. 1242, è stato autorizzato a concedere, con esenzione da ogni tassa erariale, a favore dell'erigendo Ospedale civile e per il completamento dell'Istituto degli orfani di guerra e dei figli del popolo abbandonati, in Gallipoli, per l'ammontare di tre milioni di cartelle del prezzo di L. 2 ciascuna.

Il Governo del Re è altresì autorizzato a scindere l'operazione così convertita in due tombole, distintamente, per ciascuno di detti Enti, pel numero di cartelle loro rispettivamente assegnato con la legge di concessione, ed a consentirne l'anticipato svolgimento in deroga alla legge 2 luglio 1908, n. 464.

Con lo stesso decreto con cui verrà concessa ciascuna delle due operazioni, sarà approvato il relativo piano di esecuzione e stabilita la data di estrazione.

Ordiniamo che il presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 225. — FAINI.

Numero di pubblicazione 235.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 70.

Proroga dei termini di prescrizione per le tasse ex regime nelle Provincie annesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle provincie di Trento, di Trieste, dell'Istria, di Zara, del Carnaro, nonchè nei distretti del Goriziano e dell'Ampezzano, agli anni che, secondo il paragrafo 2 della ordinanza 28 agosto 1916, n. 280, ed il paragrafo 1 della successiva ordinanza 7 marzo 1917 B. L. I., n. 110, non vanno conteggiati, per la decorrenza del termine di prescrizione, sono da aggiungere gli anni 1919, 1920, 1921 e 1922.

Il presente decreto concerne le tasse di bollo e di commisurazione sugli atti ed eredità, nonchè l'equivalente d'imposta, ancora dovuti e non prescritti, in relazione alla legge 18 marzo 1878, n. 31, già in vigore nelle accennate Provincie; esso sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 226. — FAINI.

Numero di pubblicazione 236.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 71.

Insegnamento della lingua italiana nelle scuole delle nuove Provincie non ancora trasformate in italiane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2191;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nelle scuole elementari che non siano state ancora trasformate a norma dell'art. 260 del testo unico delle leggi per l'istruzione elementare, approvato con R. decreto 22 gennaio 1925, n. 432, la promozione alla classe superiore non si consegue se non superando una prova di lingua italiana.

A tal uopo verranno impartite entro l'orario normale non meno di cinque ore settimanali di insegnamento di lingua italiana, secondo le modalità che verranno fissate dal Regio provveditore agli studi.

Questi, ove non sia possibile provvedere altrimenti, avrà facoltà di assumere per lo scopo anzidetto maestri provvisori, ai quali può affidare tale insegnamento anche in più scuole di diverse località.

Il presente decreto, che andrà in vigore nel giorno della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 218. — FAINI.

Numero di pubblicazione 237.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1926, n. 72.

Continuazione, a cura dell'Istituto storico italiano, dell'opera di L. A. Muratori « Rerum Italicarum Scriptores ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Regi decreti 25 novembre 1883, n. 1775 (serie 3ª); 24 maggio 1896, n. 191; 23 febbraio 1911, n. 185, e 19 giugno 1913, n. 975;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' affidato all'Istituto storico italiano, in Roma, il compito di curare che sia continuata l'edizione, già diretta da Giosuè Carducci e da Vittorio Fiorini, dell'opera di L. A. Muratori « Rerum Italicarum Scriptores ».

Art. 2.

Per mettere l'Istituto in grado di assolvere al suddetto compito ed agli altri che sono ad esso demandati, sarà istituito nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione un capitolo apposito con la denominazione: « Spese ai fini dell'Istituto storico italiano » e con lo stanziamento di L. 90,000 per ciascuno degli esercizi finanziari 1926-27, 1927-28, 1928-29 e di L. 50,000 per ciascuno degli esercizi finanziari successivi.

A parziale compensazione di tale spesa, a decorrere dall'esercizio finanziario 1926-27, saranno apportate le diminuzioni seguenti nello stato di previsione della spesa per il Ministero stesso:

Cap. 14 - Edizioni nazionali ed altre pubblicazioni di carattere continuativo; aiuti ed incoraggiamenti a pubblicazioni, ecc.)	L.	5,000
Cap. 91 - Istituti e corpi scientifici e letterari e spese inerenti ai fini dei singoli istituti)	»	35,000
	L.	40,000

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 219. — FAINI.

Numero di pubblicazione 238.

REGIO DECRETO-LEGGE 17 gennaio 1926, n. 73.

Modificazione al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2942, concernente la costituzione dei comuni distinti di Ossero e Neresine.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2942, con cui la frazione di Ossero del comune di Ossero con le frazioni Ustrine e Bellei del comune di Cherso fu costituita in Comune autonomo, e fu parimenti costituita in Comune autonomo la frazione Neresine, già capoluogo del comune di Ossero, con le frazioni S. Giacomo e Puntacroce;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2942, il confine tra i comuni di Ossero e Neresine è stabilito in conformità del progetto di delimitazione territoriale predisposto dall'ufficio del catasto fondiario di Lussino e vistato in data 20 ottobre 1925 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Trieste.

Tale progetto, vidimato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il confine tra i comuni di Ossero e Cherso rimane costituito dai limiti territoriali delle frazioni (ex Comuni censuari) Ustrine e Bellei del comune di Ossero.

Art. 3.

E' conservato agli abitanti del comune di Neresine ed a quelli dell'ex Comune censuario di Ossero il diritto di pesca nelle acque territoriali rispettivamente dell'ex Comune censuario di Ossero e del comune di Neresine nei limiti della legislazione vigente alla emanazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2942, mentre gli abitanti delle frazioni di Ustrine e Bellei continueranno ad esercitare tale diritto nelle acque territoriali del comune di Cherso.

Art. 4.

Con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali fra i comuni di Neresine, Ossero e Cherso.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 217. — FAINI.

Numero di pubblicazione 239.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 75.

Modificazione alla legge 4 ottobre 1920, n. 1448, concernente il distacco dal comune di Campagnatico (Grosseto) e la costituzione in Comune autonomo di alcune frazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 4 ottobre 1920, n. 1448, con cui le frazioni Pari e Casale di Pari furono staccate dal comune di Campagnatico e costituite in Comune autonomo sotto la denominazione di comune di Pari;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Civitella e Paganico, che vengono staccate dal comune di Campagnatico, nonchè quelle componenti il comune di Pari giusta la legge 4 ottobre 1920, n. 1448, sono costituite in unico Comune con capoluogo Paganico.

Art. 2.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, sarà stabilita la delimitazione territoriale del nuovo Comune.

Art. 3.

Con decreto del Prefetto di Grosseto, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sarà provveduto al regolamento dei rapporti patrimoniali tra il Comune medesimo e quello di Campagnatico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 215. — FAINI.

Numero di pubblicazione 240.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 76.

Distacco della frazione Gualdo dal comune di Civitella di Romagna e sua aggregazione a quello di Meldola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1651;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Gualdo è staccata dal comune di Civitella di Romagna ed aggregata a quello di Meldola.

Art. 2.

Entro il termine stabilito nell'articolo seguente le Amministrazioni dei comuni di Civitella di Romagna e di Meldola procederanno d'accordo alla delimitazione dei confini, da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti e a quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che fossero incaricati dell'amministrazione dei detti Comuni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 214. — FAINI.

Numero di pubblicazione 241.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 74.

Aggregazione al comune di Genova di 19 Comuni limitrofi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Apparizione, Bavari, Bolzaneto, Borzoli, Cornigliano Ligure, Molassana, Nervi, Pegli, Pontedecimo, Prà, Quarto dei Mille, Quinto al Mare, Rivarolo Ligure, San Pier d'Arena, San Quirico, Sant'Ilario Ligure, Sestri Ponente, Struppa e Voltri sono riuniti nell'unico comune di Genova.

Art. 2.

Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto le Amministrazioni comunali stabiliranno di comune accordo le condizioni dell'unione, anche in deroga all'art. 118 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, numero 148.

Per tale adempimento sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari incaricati dell'amministrazione dei detti Comuni.

In difetto delle deliberazioni di cui sopra od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Art. 3.

Per promuovere, concretare e coordinare gli studi ed i provvedimenti per l'applicazione dell'articolo precedente, è data facoltà al Ministro per l'interno di nominare un Commissario straordinario, il quale nell'espletamento del suo mandato sarà coadiuvato da una Commissione costituita dai rappresentanti di tutti i Comuni interessati ed assistita dal Prefetto o da un suo delegato. Quando ne sia il caso, per l'esame e l'attuazione dei provvedimenti attinenti alle questioni più importanti, alla Commissione suddetta potranno essere aggregati uno o più esperti da designarsi dal Prefetto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 216. — FAINI.

Numero di pubblicazione 242.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 78.

Abrogazione dell'art. 11 del R. decreto 7 giugno 1923, n. 1514, riguardante la revisione del personale avventizio dell'Amministrazione delle poste, dei telegrafi e dei telefoni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto n. 1514 del 7 giugno 1923, che dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di un elenco dei supplenti in missione licenziati dall'Amministrazione senza loro demerito, facendo obbligo ai titolari delle ricevitorie di prescegliere i supplenti di cui avessero bisogno fra quelli compresi in detto elenco;
Visto che gli articoli 3 del R. decreto n. 153 del 28 gennaio 1923 e 5 del citato R. decreto n. 1514 posero, soltanto in determinati casi, come motivo del licenziamento, l'incompatibilità e l'inidoneità;
Visto il R. decreto-legge n. 1 del 3 gennaio 1924;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'art. 11 del R. decreto n. 1514 del 7 giugno 1923, è abrogato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 232. — FAINI.

Numero di pubblicazione 243.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 gennaio 1926, n. 79.

Istituzione della « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge testo unico 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il R. decreto 25 aprile 1897, n. 145, col quale la « Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro » era eretta in Ente morale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'« Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro », con sede in Milano, eretta in Ente morale con R. decreto 25 aprile 1897, n. CXLV, è costituita in « Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni » con le norme e per i fini del presente decreto ed assume la denominazione di « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro ».

Fanno parte della detta Associazione in qualità di soci obbligatoriamente iscritti tutte le imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro e al decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

L'Associazione ha personalità giuridica propria.

Art. 2.

Scopi dell'Associazione nazionale sono:

1° la vigilanza tecnica a mezzo di appositi ispettori sulle opere e sugli impianti industriali, intesa ad accertare l'osservanza delle norme vigenti in materia di prevenzione;

2° lo studio di tutte le questioni attinenti alla prevenzione, in modo da suggerire e propagandare presso gli industriali e gli agricoltori, e, ove del caso, imporre l'adozione delle misure necessarie allo scopo di speciali congegni meccanici adatti ai vari tipi d'impianti e di macchine particolarmente pericolosi;

3° l'insegnamento teorico-pratico a mezzo di conferenze e di brevi corsi presso le scuole di applicazione degli ingegneri, di istituti industriali e le scuole di agricoltura al fine di formare tecnici specializzati;

4° la propaganda, con sistemi moderni, verso gli operai e contadini;

5° la segnalazione al Ministero dell'economia nazionale di tutte le questioni inerenti alla prevenzione degli infortuni, meritevoli di studio e di provvedimenti;

6° l'adempimento di tutti gli incarichi che potranno essere ad esso affidati dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 3.

Gli ispettori dell'Associazione nazionale hanno libero accesso negli stabilimenti industriali e nelle aziende agricole.

Le disposizioni da essi impartite in materia di prevenzione infortuni hanno carattere di obbligatorietà.

Sarà ammesso, contro di esse, ricorso al Ministero dell'economia nazionale entro il termine perentorio di 15 giorni.

Il ricorso non sospende l'esecuzione.

Gli industriali sono obbligati a notificare all'ispettore che accede per una visita, tutte le modificazioni importanti eseguite nei loro stabilimenti o nei loro cantieri.

Art. 4.

L'Associazione nazionale è divisa in due sezioni: una per le questioni relative agli infortuni nelle industrie ed una per quelle relative agli infortuni in agricoltura.

Le due sezioni sono tra loro completamente separate e distinte, specialmente agli effetti patrimoniali e contabili. Ciascuna di esse è amministrata dalla rispettiva sezione del Consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo seguente, ed ha bilancio autonomo.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione dell'Associazione è così composto:

1° di un presidente;

2° di due vice-presidenti, designati uno dalla Confederazione generale fascista dell'industria italiana ed uno dalla Federazione italiana dei sindacati agrari;

3° di sei membri designati dalla Confederazione generale fascista della industria italiana;

4° di sei membri designati dalla Federazione italiana dei sindacati agrari;

5° di due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale.

I componenti del Consiglio predetto sono nominati con Regio decreto su proposta del Ministro per l'economia nazionale, restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il Consiglio è diviso in due sezioni:

a) della sezione 1ª, per gli infortuni nelle industrie, fanno parte il vice-presidente e i sei membri designati dalla Confederazione generale fascista della industria italiana;

b) della sezione 2ª, per gli infortuni nell'agricoltura, fanno parte il vice-presidente ed i sei membri designati dalla Confederazione italiana dei sindacati agrari.

I due membri rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale fanno parte di diritto tanto della prima che della seconda sezione.

Per gli affari comuni alle due sezioni, e per altri di interesse generale della assicurazione, il Consiglio può essere convocato a sezioni unite, sotto la presidenza del presidente o del vice-presidente più anziano.

Le singole sezioni sono presiedute dal vice-presidente della rispettiva sezione.

Per ogni sezione è costituito un Comitato esecutivo, nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale, ed è composto del vice-presidente della sezione, di uno dei due rappresentanti del Ministero dell'economia nazionale e di tre membri eletti dalla sezione medesima.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Art. 6.

E' costituito presso l'Associazione nazionale un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e di due supplenti, con tutte le attribuzioni di cui agli articoli 183 e seguenti del Codice di commercio.

Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

I sindaci durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Art. 7.

Il patrimonio dell'Associazione nazionale è costituito:

1° dai contributi da pagarsi in base alle tariffe di cui al successivo art. 10;

2° dall'apporto delle attività patrimoniali della « Associazione degli industriali d'Italia per prevenire gli infortuni sul lavoro »;

3° dai proventi di servizi facoltativi che potranno essere affidati all'Ente, da lasciti e da donazioni da parte di privati.

Art. 8.

L' « Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro » è posta sotto l'alta vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti ed i conti consuntivi, sono comunicati per l'approvazione al Ministero predetto, al quale sono pure sottoposte le deliberazioni che importino variazioni di patrimonio.

Art. 9.

Il Consiglio, di cui all'art. 6, sarà nominato alla entrata in vigore del presente decreto.

Esso predisporrà e trasmetterà per l'approvazione, entro il termine di tre mesi, al Ministero dell'economia nazionale, lo statuto contenente le norme relative all'ordinamento dell'Ente nazionale ed alla regolamentazione della sua attività, nonchè le tariffe dei contributi che gli Enti per l'assicurazione degli operai e dei contadini, di cui al successivo articolo, sono chiamati a versare per conto degli industriali e degli agricoltori iscritti.

Art. 10.

Le tariffe dei contributi per la sezione 1ª sono stabiliti in ragione dei premi effettivamente accertati per l'anno precedente a carico degli industriali assicurati contro gli infortuni sul lavoro e dall'entità del rischio rispettivo.

I contributi predetti sono versati all'Associazione nazionale dagli istituti assicuratori contro gli infortuni per conto e vece degli industriali assicurati, nel termine di un mese dalla chiusura dei bilanci degli istituti predetti, ed in base agli elenchi degli industriali medesimi formati dagli istituti assicuratori, e trasmessi all'Associazione nazionale entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le tariffe dei contributi per la sezione 2ª sono stabilite in ragione del contributo complessivo di assicurazione incassato nell'anno precedente da ciascun istituto assicuratore e per ogni compartimento di assicurazione agricola.

Le tariffe dei contributi sono approvate con decreto del Ministero dell'economia nazionale su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Associazione.

Art. 11.

Salvo le disposizioni dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1904, n. 51, è punito con ammenda da L. 500 a L. 2000 l'industriale e l'agricoltore che non osserva gli ordini impartiti in materia di prevenzione degli ispettori dell'Associazione nazionale e comunque contravvenga alle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 234. — FAINI.

Numero di pubblicazione 244.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 gennaio 1926, n. 77.

Proroga del termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269, per la organizzazione sanitaria circondariale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, ed il Regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno.

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine fissato dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2269, è prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 229. — FAINI.

Numero di pubblicazione 245.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 dicembre 1925, n. 2477.

Iscrizione nel ruolo dei disegnatori del Genio civile degli aiutanti aggiunti passati nel grado di assistente o di archivista dei ruoli ordinari del Genio civile.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli aiutanti aggiunti del Genio civile che per effetto del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 238, fecero passaggio nel grado di assistente o di archivista dei ruoli ordinari del Genio civile potranno, ove ne facciano domanda entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto e ne siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, essere inscritti nel grado 11° dei disegnatori del Genio civile prendendo posto nel ruolo di anzianità dopo l'ultimo nominato alla data di attuazione del presente comma.

Ai soli effetti della concessione dei successivi aumenti periodici di stipendi nel detto nuovo grado e del computo dei periodi di servizio prescritti per le promozioni ai gradi superiori, la suindicata iscrizione nel grado dei disegnatori si considera avvenuta con decorrenza dal 16 aprile 1923. Inoltre agli ex aiutanti aggiunti che otterranno tale iscrizione saranno applicabili le disposizioni contenute nell'art. 7 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, e nell'art. 1 del R. decreto 3 agosto 1925, n. 1419.

In via transitoria e fino ad eliminazione degli ex aiutanti aggiunti che otterranno l'iscrizione, di cui si tratta, il corrispondente numero dei posti verrà portato in aumento nel grado 11° dei disegnatori ed in diminuzione nei gradi del ruolo degli assistenti e di quello degli archivisti nei quali i detti impiegati si trovano attualmente collocati, salvo ripristino a mano a mano che i detti ex aiutanti aggiunti saranno eliminati dal ruolo dei disegnatori.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 233. — FAINI.

Numero di pubblicazione 246.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2474.

Disposizioni per l'assegnazione degli alloggi privati disponibili nella città di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri e *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e con i Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 256, per quanto riguarda la città di Messina, si applicano anche ai fabbricati di nuova costruzione dichiarati abitabili dopo il 27 ottobre 1922 e a quelli che saranno dichiarati abitabili fino alla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — ROCCO — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 228. — FAINI.

Numero di pubblicazione 247.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2475.

Istituzione di una indennità vestiario a favore dei sottufficiali di nuova nomina della Regia aeronautica.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, che stabilisce l'ordinamento della Regia aeronautica;
Visto il decreto Commissariale 27 giugno 1924, che approva il regolamento sulle indennità da corrispondere al personale addetto ai servizi dell'aeronautica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai sottufficiali di nuova nomina della Regia aeronautica, compete una indennità vestiario di L. 500.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 230. — FAINI.

Numero di pubblicazione 248.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 dicembre 1925, n. 2476.

Concessione alla Società « La Transalpina G. Pulejo e C. » di Roma, di una riduzione della tassa di registro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 20 agosto 1923, n. 2207;

Visto il decreto del Ministro per l'aeronautica in data 8 settembre 1925, n. 43, col quale si autorizza la Società in accomandita « La Transalpina G. Pulejo e C. » di Roma ad eseguire trentasei voli con aeroplani, aventi carattere sperimentale, fra Milano e Losanna e si approva il relativo disciplinare;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al disciplinare firmato addì 11 agosto 1925 dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica e dai legali rappresentanti della Società in accomandita « La Transalpina G. Pulejo e C. », attinente alla esecuzione da parte della Società stessa, di trentasei voli di prova fra Milano e Losanna, ed approvato col decreto del Ministro per l'aeronautica, n. 43, in data 8 settembre 1925, la tassa di registrazione è applicata nella misura fissa minima.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 231. — FAINI.

Numero di pubblicazione 249.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1925, n. 2468.

Proroga al 1° aprile 1926 dell'attuazione di alcune disposizioni sull'ordinamento delle Borse dei valori.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo, 14 maggio, 26 giugno, 29 luglio e 11 ottobre 1925, nn. 222, 601, 1047, 1261 e 1748, sull'ordinamento delle Borse dei valori;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine del 1° gennaio 1926 stabilito dall'art. 2 del Regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, è prorogato al 1° aprile 1926.

Rimangono in funzione, sino alla data predetta, tutti i membri attualmente in carica dei Sindacati degli agenti di cambio presso le Borse di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 21 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 223. — FAINI.

Numero di pubblicazione 250.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 novembre 1925, n. 2464.

Norme modificative ed integrative del R. decreto 18 maggio 1924, n. 753, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi e il R. decreto 18 maggio 1924, n. 753, convertito con la legge 17 aprile 1925, n. 473, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse;

Ritenuto che è necessario perfezionare alcune disposizioni di dette leggi per corrispondere ad esigenze segnalate dal Parlamento ed è urgente il provvedervi per non ritardare ancora l'applicazione di norme riconosciute utili al progresso agrario ed al risanamento igienico del Paese;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto coi Ministri Segretari di Stato per l'economia nazionale e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei tre anni successivi alla pubblicazione della presente legge, saranno determinati, con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale i comprensori da trasformare a' sensi del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito con legge 17 aprile 1925, n. 473, secondo l'ordine di urgenza.

All'uopo saranno designati quei territori che per dissesto idrogeologico, deficienza di viabilità, difetto di acque irrigue ed in generale per gravi cause di ordine fisico o sociale si trovino in condizioni arretrate di coltura, mentre appaiono suscettibili di essere trasformati con rilevanti risultati economici, tecnici e sociali.

Trascorso il termine di tre anni nessuna nuova determinazione di comprensori potrà essere fatta se non per legge.

Art. 2.

L'esecuzione di tutte le opere necessarie ad attuare in ciascun comprensorio il piano generale di trasformazione fondiaria, esclusi i miglioramenti di interesse particolare dei singoli fondi, dovrà di regola aver luogo per concessione ai consorzi dei proprietari.

All'uopo, dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto Reale di classifica del comprensorio da trasformare decorrerà un termine di sei mesi, entro il quale i proprietari potranno costituirsi in uno o più consorzi, con le forme previste dagli articoli 71 e seguenti del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonifiche idrauliche.

A cura del Ministero dei lavori pubblici sarà data notizia della classifica con manifesto da affiggersi all'albo di tutti i Comuni del comprensorio e mediante comunicazione personale ai maggiori proprietari del luogo.

Art. 3.

Qualora i consorzi non si costituiscano, o costituiti, non provvedano nel termine che sarà ad essi assegnato dal Ministero dei lavori pubblici alla compilazione degli atti necessari per ottenere la concessione delle opere, la concessione stessa potrà essere fatta a qualunque altra persona giuridica o fisica la quale abbia o si impegni ad acquistare la proprietà di una parte notevole del territorio da trasformare.

La concessione potrà essere accordata a conduttori di una parte notevole di terreni inclusi nel comprensorio, purchè si obblighino ad attuare anche i miglioramenti fondiari di interesse particolare dei fondi locati.

Art. 4.

Il concessionario potrà essere autorizzato ad espropriare, con le norme dell'art. 38 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, gli immobili del comprensorio che dall'Amministrazione concedente siano riconosciuti suscettibili di trasformazioni culturali e di utilizzazioni industriali importanti.

Il prezzo di espropriazione sarà determinato in base al reddito netto dominicale presumibile come normale dei terreni espropriati, nelle condizioni in cui si trovino all'atto di espropriazione.

Il saggio di capitalizzazione sarà determinato in base al frutto medio del consolidato 5 per cento nell'anno dell'espropriazione con uno scatto massimo del 1/2 per cento.

I proprietari espropriati a norma del presente articolo avranno diritto di ottenere la retrocessione dei loro fondi quando le previste opere di trasformazione non fossero compiute nei termini prescritti.

Art. 5.

Le domande di concessione, quando non siano presentate da consorzi di proprietari, dovranno essere inscritte per estratto in uno o più quotidiani tra i più diffusi della Provincia o delle Provincie dove ricade il comprensorio da trasformare, dando un termine di tre mesi per la presentazione di domande concorrenti.

Se il richiedente la concessione domandi pure di essere autorizzato ad espropriare immobili nel comprensorio, ai sensi dell'art. 4, dovrà essere data notizia della domanda ai maggiori proprietari del comprensorio, noti all'Amministrazione.

L'inserzione nei quotidiani e la comunicazione personale ai proprietari saranno fatte a cura del Ministero dei lavori pubblici e dell'economia nazionale, secondo che all'uno o all'altro spetti di condurre il procedimento di concessione a norma dell'art. 7 del R. decreto 18 maggio 1924, n. 753.

Art. 6.

Il consorzio dei proprietari interessati, anche dopo trascorso il termine di tre mesi previsto dal precedente articolo, potrà essere autorizzato dal Governo a sostituirsi a qualsiasi altro aspirante alla concessione, previo rimborso di tutte le spese sopportate per la compilazione dei progetti e il procedimento di concessione.

La misura delle spese da rimborsare sarà determinata con decreto del Ministro per i lavori pubblici, il quale potrà anche esigere dal consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

Art. 7.

Chiunque, essendo proprietario di fondi nel comprensorio, vi abbia un notevole interesse ed intenda eseguire miglioramenti fondiari in conformità del piano generale di trasformazione potrà chiedere l'esproprio degli immobili che si propone di migliorare, quando siano suscettibili di importanti trasformazioni.

Il Ministro per l'economia nazionale avrà facoltà di espropriare gli immobili e di assegnarli al richiedente, purchè questi si obblighi ad eseguire in un dato termine i miglioramenti proposti e dimostri di avere i mezzi necessari.

All'espropriazione si procederà nei modi previsti dagli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, fermo il criterio di valutazione dell'indennità stabilita dal precedente articolo 4.

L'espropriazione non potrà essere consentita quando il proprietario dichiari di voler eseguire le migliorie proposte od altre riconosciute ammissibili dal Ministero, e presti all'uopo idonea garanzia.

Ove l'assegnatario dei fondi non esegua i lavori nei termini prefissi, l'assegnazione sarà revocata, e il fondo verrà concesso ad altro richiedente previo rimborso, da parte di questi, della metà del valore effettivo delle migliorie eseguite.

Il tal caso il proprietario del fondo avrà diritto di preferenza purchè presti idonea garanzia. Ove non vi sia altro richiedente il fondo sarà retrocesso al proprietario.

Art. 8.

Con decreto Reale, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale, sarà costituito uno speciale Comitato del quale saranno chiamati a far parte:

un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

un consigliere di cassazione;

il direttore generale delle opere idrauliche e bonifiche;

il direttore generale della viabilità e porti;

il direttore generale dell'agricoltura;

il direttore generale delle foreste;

il direttore generale del credito e della previdenza;

il direttore generale della sanità pubblica;

un rappresentante della Direzione generale del tesoro;

tre esperti nelle discipline economiche ed agrarie e tre esponenti delle classi agricole interessate.

Quando siano discussi affari rientranti nella competenza territoriale dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole, interverrà alle adunanze il provveditore o, in suo luogo, il vice provveditore, con voto deliberativo.

Alle adunanze del Comitato sarà pure chiamato a partecipare, ma soltanto con voto consultivo, un rappresentante

dell'istituto di credito autorizzato a concedere, nel comprensorio da trasformare, i mutui di favore previsti dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139.

Art. 9.

Spetta al Comitato:

1° di proporre i comprensori a cui applicare il decreto 18 maggio 1924, n. 753, e di indicarne la graduatoria di urgenza;

2° di approvare modifiche ed integrazione alle vigenti classifiche di opere pubbliche, giusta l'art. 2 dell'anzidetta legge, salva la competenza dei provveditori alle opere, nell'ambito della loro circoscrizione territoriale;

3° di promuovere la costituzione di consorzi coattivi e di consorzi di secondo grado, a sensi degli articoli 5 e 6 del decreto 8 maggio 1924, n. 753;

4° di determinare, a sensi dell'art. 7 del citato decreto quali delle disposizioni regolatrici delle varie opere pubbliche da concedere debbano applicarsi all'unico procedimento di concessione;

5° di esaminare il piano finanziario di concessione, proponendo la misura dei contributi;

6° di proporre in quale misura il contributo suppletivo previsto dall'art. 7 della legge 18 maggio 1924, n. 753, debba essere ripartito a carico dei capitoli di spesa gestiti da due Ministeri dei lavori pubblici e dell'economia nazionale;

7° di proporre i provvedimenti per la coordinata esecuzione delle opere di trasformazione nei comprensori di cui all'art. 9 della citata legge, quando questi non rientrino nella circoscrizione dei Provveditorati alle opere pubbliche istituiti col R. decreto 7 luglio 1925, n. 1173;

8° di dar parere sulla richiesta di espropriazione di immobili, e quando non si tratti di comprensori ricadenti nella competenza dei Provveditorati alle opere, anche sulla misura dell'interesse da corrispondersi dallo Stato sui mutui di favore per opere di trasformazione.

Sugli affari indicati ai numeri 5 e 8 il Comitato delibera in base a relazione di persona specialmente esperta nelle condizioni del comprensorio di cui si tratta, nominata dal Comitato stesso su designazione del Consiglio agrario provinciale dove esiste.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare col presente decreto e con quello 18 maggio 1924, n. 753, le leggi in vigore per il bonificamento agrario dell'Agro romano, introducendovi le modificazioni necessarie.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli 4, 5, 6 si applicano anche alle concessioni di opere di bonifica idraulica, regolate dal testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

Sono abrogate le disposizioni del 1° e 2° comma dell'art. 2 e degli articoli 4, 12, 13, 14, 18 del R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 753, convertito con la legge 17 aprile 1925, numero 473.

Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — BELLUZZO — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 20 *gennaio* 1926.
Atti del Governo, registro 244, *foglio* 194. — FAINI.

Numero di pubblicazione 251.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2478.

Proroga di poteri ed altri provvedimenti per il funzionamento della Reale commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 maggio 1923, col quale venne disciolto il Consiglio provinciale di Roma e quelli successivi in data 27 dicembre 1923 e 28 dicembre 1924, con i quali i poteri della Commissione traordinaria per l'amministrazione della Provincia, vennero, rispettivamente, prorogati al 31 dicembre 1924 e al 31 dicembre 1925;

Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine per la ricostituzione del Consiglio provinciale di Roma è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1926.

Art. 2.

La Commissione straordinaria per l'amministrazione della provincia di Roma è composta di sette membri, compresi il presidente ed un vice presidente. In seno alla Commissione stessa è costituito un Comitato esecutivo composto del presidente e del vice presidente della Commissione straordinaria e di un altro membro designato, fra i suoi componenti, dalla Commissione stessa, nella sua prima adunanza.

Il Comitato esecutivo ha i poteri della Deputazione provinciale, restando quelli del Consiglio provinciale demandati alla Commissione in adunanza plenaria.

Art. 3.

Il presidente può delegare al vice presidente le attribuzioni che creda.

Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche, il presidente ed il vice presidente della Commissione straordinaria sono, rispettivamente, collocati nella categoria e classe che il R. decreto 19 aprile 1868, n. 4349, assegna ai presidenti del Consiglio e della Deputazione provinciale.

Art. 5.

E' assegnata, a carico del bilancio della Provincia, una indennità giornaliera di L. 100 al presidente, e di L. 80 al vice presidente, ed una indennità di L. 60 per ogni giorno di seduta del Comitato esecutivo e della Commissione plenaria, agli altri commissari, oltre il rimborso delle spese di viaggio dal luogo di loro residenza alla capitale e viceversa.

Art. 6.

A far parte della Commissione straordinaria predetta, sono chiamati i signori:

Baccelli avv. gr. cord. Pietro, senatore del Regno, presidente;
Ceccarelli comm. Giuseppe, vice presidente;
Carosi Martinozzi nob. comm. dott. Nestore;
Marinelli De Marco comm. Annibale;
Montani gr. uff. Aristide;
Moretti prof. dott. comm. Riccardo;
Pirani avv. comm. Alfredo.

Art. 7.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 22 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 227. — FAINI.

Numero di pubblicazione 252.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1925, n. 2356.
Erezione in Ente morale della Fondazione di premi in memoria degli allievi del Convitto nazionale di Genova caduti per la Patria.

N. 2356. R. decreto 6 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la Fondazione di premi in memoria degli allievi del Convitto nazionale di Genova caduti per la Patria, ed è approvato lo statuto relativo.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 253.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2367.
Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Casalmaggiore.

N. 2367. R. decreto 26 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Casalmaggiore viene trasformato a favore della Congregazione di carità del Comune stesso.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1926.

Numero di pubblicazione 254.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2357.
Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza Ignazio Grün per gli impiegati della Società anonima « Latte condensato lombardo », in Milano.

N. 2357. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretto in Ente morale il Fondo di previdenza Ignazio Grün, per gli impiegati della Società anonima « Latte condensato lombardo », con sede in Milano (già Società anonima « Latteria Locate-Triulzi », con sede ivi) e ne è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1926.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 dicembre 1925.
Scioglimento del Consiglio comunale di Grisolera (Venezia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Grisolera, in provincia di Venezia.

MAESTÀ,

Recenti accertamenti eseguiti sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Grisolera, hanno rilevato il grave disordine della civica azienda, determinato dall'azione deficiente ed irregolare degli amministratori.

Pressochè abbandonata la manutenzione delle strade, particolarmente a causa di persistenti irregolarità nella fornitura del materiale occorrente, concessa senza le prescritte garanzie e senza regolare contratto; trascurata la igiene; neppure affrontato il vitale problema del miglioramento delle comunicazioni stradali coi Comuni vicini, mentre dalla popolazione ne è insistentemente richiesta la soluzione per un più rapido sviluppo dei notevoli rapporti di interesse e di commercio coi Comuni stessi.

Trascurata la riscossione dei residui attivi, che rappresentano una cifra considerevole.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento di decisa ostilità assunto dalla Amministrazione contro le correnti politiche nazionali e particolarmente dall'ostentato assenteismo da ogni pubblica manifestazione intesa a tenere vivo il culto della Patria ed a valorizzare il sacrificio compiuto per la sua grandezza, ha determinato nella popolazione un profondo fermento, che costituisce un permanente pericolo per l'ordine pubblico

Appare, pertanto, indispensabile, a tutela della pubblica quiete ed a garanzia degli interessi e del regolare funzionamento dell'Ente, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Grisolera, in provincia di Venezia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Raimondo Stocchino è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DECRETO MINISTERIALE 3 gennaio 1926.

Revoca di autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione contro i danni alla Società anonima agricola italiana, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 996, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti in legge 17 aprile 1925, numero 473, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che ha modificato i decreti-legge sovracitati;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Vista la deliberazione in data 17 aprile 1925, con la quale la « Anonima agricola italiana », società anonima per riassicurazioni agricole, con sede in Milano, ha deciso di porsi in liquidazione;

Considerato che la deliberazione stessa è stata affissa e pubblicata a norma del Codice di commercio;

Decreta:

E' revocata alla « Anonima agricola italiana », società anonima per riassicurazioni agricole, con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno la riassicurazione contro i danni.

Roma, addì 3 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1925.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'elenco delle acque pubbliche per la provincia di Lecce, approvato con R. decreto 7 aprile 1904, il quale elenco comprende anche i corsi d'acqua scorrenti nell'attuale provincia di Taranto;

Visto lo schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Taranto, compilato dal Ministero dei lavori pubblici;

Visti gli articoli 3 del R. decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161, e 1 e 2 del regolamento approvato con R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni è ordinato:

a) il deposito dello schema di elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della Regia prefettura di Taranto;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso elenco suppletivo nel Foglio degli annunzi legali;

c) il deposito di un esemplare di detto Foglio nella segreteria dei Comuni interessati della Provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio di detti Comuni, per il termine di trenta giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione, sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio degli annunzi legali, e dell'eseguito deposito; ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre opposizione nel termine di mesi sei, a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale*. Nello stesso termine potrà produrre osservazioni anche la Deputazione provinciale di Taranto;

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della Provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Taranto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 dicembre 1925.

Il Ministro: GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Taranto.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
1	Fiume Galeso	Ionio (Mar Piccolo)	Taranto	Tutto il suo corso. (È originato da molte sorgenti che scaturiscono nella zona di terreno subito a valle della strada Taranto-Martina Franca).
2	Canale Riso o controfosso di sinistra del canale Aiello	Canale di scolo coverto e di bonificazione	S. Giorgio sotto Taranto	Dalla foce alla sorgente Riso.

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato, il limite, fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

REGIO DECRETO 5 novembre 1925.

Approvazione dell'elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 maggio 1899, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siena;

Visto lo schema di elenco suppletivo comprendente:

1° la proposta di iscrizione del collettore del Pantano d'Orcia dallo sbocco nel Merse al suo inizio;

2° le rettifiche da apportarsi alle indicazioni riguardanti il corso d'acqua iscritto al n. 230 dell'elenco come sopra approvato, rettificandosene la denominazione in quella di « Fosso Bagno Vignoni », restando immutati gli estremi, e al « Torrente Vivo » iscritto al n. 237 dell'elenco, rettifi-

candosi i limiti di demanialità dal confine con la provincia di Grosseto fino alla sua origine alle sorgenti dette di Ripacci Ermicciolo o Elmicciolo o Scodellino, queste comprese;

Visti gli atti dell'istruttoria esperita a termini delle disposizioni del R. decreto 9 ottobre 1919, n. 2161, e del regolamento approvato col R. decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Ritenuto che il citato schema di elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Siena fu pubblicato col decreto 12 aprile 1923, n. 2655, del Ministro per i lavori pubblici;

Che in seguito alla pubblicazione venne presentato reclamo dal sindaco di Siena, autorizzato con deliberazione 3 ottobre 1923 della Giunta municipale, contro l'inclusione nell'elenco delle sorgenti del Vivo, adducendo che i tre settimi della sorgente Ermicciolo, che alimenta il torrente Vivo, furono dal Comune acquistati dai Conti Cervini con contratto 4 gennaio 1899 per not. Ricci, per provvedere all'alimentazione idrica della città di Siena e che tale contratto fu riconosciuto valido, in sede di contestazione, dal tribunale di Siena, con sentenza 4 marzo 1915;

Che contro la stessa inclusione furono presentate opposizioni dal sindaco di Montalcino, con reclamo 24 ottobre 1923, dal sindaco del comune di Murlo, e da quello del comune di Buonconvento, con reclamo 29 ottobre 1923, adducendo che i rispettivi Comuni avevano da tempo acquistata parte delle sorgenti del Vivo, per l'alimentazione idrica dei propri abitanti;

Che altra opposizione, però fuori termine, è stata presentata dalla ditta Conti Cervini, la quale asserisce che mancano alle sorgenti del Vivo i requisiti della demanialità;

Che contro l'iscrizione del collettore del Pantano d'Orcia nell'elenco delle acque pubbliche, avanzò opposizione la ditta Girolamo Piccolomini, con reclamo 23 novembre 1923, col quale si afferma che il collettore non ha i caratteri di corso di acqua demaniale, e che le acque da esso convogliate non hanno e non possono acquistare attitudine ad uso di pubblico generale interesse:

Considerato che le sorgenti dell'Ermicciolo, costituiscono il *caput fluminis* del torrente Vivo, da esse alimentato e hanno l'attitudine ad uso di pubblico generale interesse, come dimostra il fatto che dalle medesime è derivata l'acqua potabile per i Comuni reclamanti, mentre i Comuni della Val d'Orcia e della Val di Chiana, hanno progettato nuovi acquedotti dalle sorgenti stesse per la loro alimentazione idrica;

Che pertanto le opposizioni fatte contro l'iscrizione delle sorgenti del torrente Vivo nell'elenco delle acque pubbliche, sono da respingere, riscontrandosi in esse, in fatto e in diritto, il carattere di acque pubbliche;

Che nei riguardi dell'iscrizione del collettore d'Orcia, in seguito a suppletivi accertamenti espletati, è risultato che il medesimo non presenta i caratteri di corso di acqua pubblica, non essendo suscettibile di usi di pubblico generale interesse e non facendo parte di un complesso sistema idrico, laddove trattasi di opera eseguita per il convogliamento delle acque colative e sorgive dei terreni di proprietà della ditta Piccolomini;

Che in accoglimento dell'opposizione della ditta Piccolomini, è pertanto da escludere dall'elenco suppletivo il collettore del Pantano d'Orcia;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, come da voti n. 977 del 15 aprile 1924 e n. 2351 del 15 settembre 1925;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta ogni contraria opposizione è approvato l'elenco suppletivo delle acque pubbliche per la provincia di Siena, giusta l'unito esemplare, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente che è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena.

N. d'ordine	Denominazione (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
230	Fosso del Bagno Vignoni, inf. n. 209	Orcia	S. Quirico d'Orcia	Dallo sbocco all'ultimo opificio.
257	Torrente Vivo, inf. n. 255	Ente	Castiglion d'Orcia	Dal punto in cui diventa confine fino alla sua origine alle sorgenti di Ripacci Ermicciolo o Elmicciolo o Scodellino, queste compreso. (È per breve tratto confine con la provincia di Grosseto ove passa e sbocca e vi figura nell'elenco).

N.B. — Nella colonna (2) l'indicazione *fiume, torrente, botro, vallone*, ecc., non si riferisce alla natura dei corsi d'acqua, sibbene alla qualifica con la quale sono conosciuti nella località.

Comunque determinato il limite fino al quale si è dichiarato pubblico il corso d'acqua indicato nella colonna (5), devesi sempre ritenere esteso superiormente fino alla presa d'acqua dell'ultimo opificio a monte.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per i lavori pubblici:
GIURIATI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Distinta delle n. 767 obbligazioni e n. 70 frazioni di obbligazioni del **Prestito Pontificio 11 aprile 1866 (Blount)** acquistate per l'ammortamento ottobre 1925 dalla Direzione generale del Tesoro (Portafoglio dello Stato) i cui numeri d'iscrizione vengono resi di pubblica ragione.

N. 767 *obbligazioni del capitale di L.* 500 *ciascuna:*

756	757	806	1796	2262	2835
3151	6585	7190	7307	7308	7984
8421	9047	10045	10053	10055	10254
10255	13103	13949	15489	16069	16070
18714	21118	21986	21987	22790	23590
23591	23803	23804	24132	24242	24482
24735	24871	25055	25596	25599	25613
25920	25921	25941	26055	26139	26203
26241	26603	26656	26990	27055	27056
27060	27074	27190	27681	27707	28133
28739	30257	30796	30945	32252	32253
32359	32360	33196	33197	33198	33199
33200	34808	34809	34810	34811	34812
34813	34823	35721	36053	39705	42193
44360	45645	45646	45662	46261	47561

49154	49547	49548	49549	49550	50220
50532	50750	50794	50795	51310	52365
52688	53573	55098	55367	55923	57068
57652	58447	58671	60912	61981	62975
62980	63229	63240	65703	65706	66066
66442	67356	67387	67420	67741	68465
68743	68832	68833	68854	68855	70564
71033	71821	71952	76049	76053	76058
76069	76082	76083	76119	76121	76139
76186	76187	76196	76199	76204	76206
76207	76220	76221	76222	76263	76264
76269	76290	76291	76324	76367	76368
76372	76373	76394	76401	76601	76660
76676	76715	76736	76841	76843	76844
76933	76934	76980	77254	77265	77266
77267	77268	77281	77319	77320	77321
77322	77323	77328	77365	77368	77369
77370	77371	77372	77373	77374	77375
77376	77456	77457	77525	77527	77540
77541	77568	77588	77589	77590	77649
77713	77714	77715	77716	77717	77718
77727	77732	77733	77734	77735	77785
77786	77815	77851	77852	77857	77858
77890	77897	77929	77930	77938	78010
78012	78013	78014	78015	78058	78154
78159	78163	78164	78165	78166	78197
78240	78241	78255	78256	78258	78271
78272	78291	78292	78293	78294	78295
78296	78297	78298	78299	78300	78301
78302	78303	78304	78305	78362	78363
78364	78365	78366	78367	78368	78369
78370	78371	78372	78373	78374	78375
78453	78454	78461	78462	78490	78491
78500	78501	78502	78503	78505	78506
78510	78511	78513	78522	78523	78540
78565	78601	78838	78839	78840	78855
79220	79253	79255	79262	79423	79424
79485	79523	79583	79705	79787	79788
79852	79853	79946	79947	79957	80030
80313	80323	80337	80338	80341	80342
80343	80367	80517	80601	80602	80616
80649	80827	80828	80829	81080	81081
81308	81309	81310	81316	81317	81318
81347	81352	81353	81362	81360	81462
81490	81491	81594	81595	81724	81799
81801	81845	81907	81912	81913	81938
81963	82281	82489	82490	82505	82612
82613	82664	82665	82676	82677	82864
82865	82867	82901	83029	83044	83089
83103	83117	83118	83138	83149	83150
83151	83152	83153	83154	83201	83202
83203	83204	83205	83206	83207	83208
83209	83210	83214	83215	83412	83454
83457	83458	83801	84097	84098	84145
84150	84157	84161	84183	84241	84272
84273	84280	84293	84446	84447	84449
84450	84451	84452	84453	84454	84455
84464	84465	84466	84627	84628	84629
84630	84707	84794	84803	84970	84972
84973	85076	85078	85080	85081	85086
85162	85235	85276	85305	85353	85354
85392	85407	85411	85420	85433	85461
85577	85578	85647	85670	85672	85674
85675	85677	85678	85682	85773	85774
85775	85776	85777	85778	85779	85780
85819	85823	85824	85826	85973	86051
86096	86135	86136	86191	86211	86215

86216	86217	86296	86300	86320	86321
86322	86323	86375	86519	86642	86643
86655	86722	86736	87135	87168	87169
87224	87248	87277	87278	87279	87280
87281	87282	87283	87302	87303	87304
87376	87445	87446	87557	87667	87973
87975	87976	87977	88231	88293	88294
88295	88296	88434	88435	88521	88524
88594	88595	88596	88702	88703	88704
88705	88706	88707	88708	88710	88711
88712	88713	88714	88746	88748	88830
88840	88854	88857	88858	89025	89026
89027	89030	89044	89107	89122	89123
89124	89125	89342	89343	89344	89350
89432	89433	89552	89553	89575	89590
89711	89797	89798	89799	89800	89801
89802	89803	89804	89805	89806	89941
89995	89996	89997	89998	90025	90026
90181	90357	90430	90431	90485	90486
90487	90531	90539	90585	90611	90769
90772	90780	90781	90782	90786	90788
90828	90830	90929	90930	91061	91119
91120	91165	91176	91198	91212	91244
91245	91251	91336	91337	91352	91425
91433	91434	91564	91566	91567	91568
91569	91570	91571	93136	93200	93201
93202	93213	93609	101682	102194	102777
102778	105235	106095	108018	109727	111568
111951	112869	113096	113967	114327	116042
116043	118153	118154	118155	118156	118157
118158	118159	118160	118161	118162	118163
118164	118165	118166	118167	118168	118169
118170	118171	118172	118173	118174	118175
118176	118178	118179	118180	118181	118182
118183	118184	118185	118186	118187	118188
118189	118190	118191	118192	118193	118194
118195	118196	118197	118198	118199	118200
118201	118202	118203	118204	118205	118206
118207	118208	118209	118210	118211	118212
118213	118214	118215	118216	118217	118218
118219	118220	118221	118222	118223	118224
118225	118226	118227	118228	118229	118230
118231	118232	118233	118234	118235	118236
118237	118238	118239	118240	118241	118242
118243	118244	118245	118246	118247	118248
118249	118250	118252	118253	118254.	

N. 8 *frazioni di **obbligazioni** di serie* A *del capitale di L.* 125 *ciascuna.*

95200	96834	96956	96958	96973	96974
97212	97284.				

N. 2 *frazioni di **obbligazioni** di serie* B.

92933 96669

N. 33 *frazioni di **obbligazioni** di serie* C.

94296	94297	94298	94299	94361	94362
94363	94364	95004	96459	96462	96538
96989	96990	97243	97244	97398	97823
97825	97834	97877	97934	97938	97942
97943	97944	97946	97947	97948	97949
97950	97951	97952.			

N. 27 *frazioni di **obbligazioni** di serie* D.

92107	92124	92260	92261	92262	92263
92264	92265	92267	92268	92269	92355
92356	92357	92358	93902	93934	93935
9391[illegible]	[illegible]	94111	94112	94176	94177
9417[illegible]	[illegible]	97665.			

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	27437	400 —	Maestri-Molinari Francesco fu *Bonaventura-Pietro*, dom. in Montevideo (*Brasile*).	Maestri-Molinari Francesco fu *Pietro*, dom. in Montevideo (*Uruguay*).
3.50 % (1906) Ricevuta rilasciata il 10 gennaio 1925 dalla R. Tesoreria Prov. di Novara.	1120	Cap. 30,000 —	Tartaglini *Antonio* fu Francesco.	Tartaglini *Battista detto Antonio* fu Francesco.
3.50 %	489701	94.50	Gioia *Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiani* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.	Gioia *Maria-Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiano* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.
»	754038	17.50	Catalano Concetta di Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.	Catalano Concetta di Alfonso, *minore sotto la tutela legale del padre*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	54574	210 —	*Macarelli* Ofelia fu Pietro, moglie di Ferrari Nicola, dom. a Bologna.	*Maccarelli* Ofelia fu Pietro, moglie ecc. come contro.
»	206034	125 —	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Palermo*); con usufrutto vitalizio e Sica *Rosa* fu Vincenzo, vedova di Sica Domenico, dom. in Giffoni Valle Piana (Salerno).	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Salerno*); con usufrutto vitalizio a Sica *Maria-Rosa* fu Vincenzo, vedova ecc. come contro.
»	76575	470 —	Peccerillo Domenico di Vincenzo, dom. a Casapulla (Caserta).	Peccerillo Domenico di Vincenzo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
»	137410	35 —	Gualdi *Giuditta* fu Enrico, vedova di Loy Luigi, dom. in Roma.	Gualdi *Adelaide-Giuditta* fu Enrico, vedova, ecc. come contro.
»	220330	170 —	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
»	220331	165 —	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
3.50 %	743890	87.50	Bisso *Giulia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna Clelia fu Giovanni, vedova Bisso, dom. in Genova.	Bisso *Maria-Giulia-Gemma* fu Antonio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n. 23)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

Debito 1	Numeri di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	554832	266 —	Garassino Maria Elena ed *Ester* di Gustavo minori sotto la patria potestà del padre, dom a Buenos Ayres	Garassino Maria-Elena e *Maria-Ester* di Gustavo, minori, ecc., come contro
»	610405	18[illegible]	Oreglia di Santo Stefano Baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Luigi* Gerbore, dom a Siena, vincolata.	Oreglia di Santo Stefano baronessa Teresa fu Maurizio, moglie di *Giuseppe-Luigi* Gerbore, dom. a Siena, vincolata.
» » » » » » » »	716693 727392 726314 755657 759872 770950 779327 785473	45.50 35 — 35 — 84 — 35 — 35 — 70 — 696.50	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Luigi* dom a Torino, vincolate	Oreglia di Santo Stefano Teresa fu Maurizio, moglie di Gerbore *Giuseppe-Luigi*, dom a Torino, vincolate.
Ricevuta provvisoria per deposito cartelle 3.50 % (1906) rilasciata il 22 dicembre 1924 dalla Tesoreria provinciale di Torino.	8770	Cap. 16,100 —	*Poppelmanno* Anna in Carrù di Giuseppe.	*Poppelmann* Anna di Carrù di Giuseppe
3.50 %	387358	210 —	Ambrosini *Carolina* di Giuseppe, moglie di Rivelli Rocco di Giuseppe, dom in Potenza	Ambrosini *Maria-Carolina-Gerarda-Rosa* di Giuseppe, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	162392	385 —	Boido Maria fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Onorata-Clementina* di Luigi, ved. Boido e moglie in seconde nozze di Monte Carlo, dom. a Calamandrano (Alessandria).	Boido Maria fu Stefano, minore, sotto la patria potestà della madre Ivaldi *Maria-Onorata* di Luigi, ved. ecc, come contro.
»	340697	115 —	Loperfido *Anna* di Emanuele, minore sotto la patria potestà del padre dom a Gravina (Bari).	Loperfido *Marianna* di Emanuele, minore ecc., come contro
»	302155	355 —	Loperfido Giovanni, *Anna* e Clementina, minori, ecc., come la precedente.	Loperfido Giovanni, *Marianna* e Clementina, minori ecc., come contro.
3.50 % » »	619183 733831 795372	42 — 94.50 623 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino* dom. a Graglia (Novara). La terza rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia ecc. come contro
» »	795375 609472	633.50 14 —	Borrione Demetria fu *Agostino* minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved Borrione, dom. a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved di Borrione *Agostino*	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc. come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	770932	10.50	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 % »	795374 609473	633.50 14 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. in Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
» »	795373 609471	633.50 14 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom a Graglia (Novara). La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore ecc., come contro. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia di Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
Cons. 5 %	25049	40 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
» »	33287 33288	1235 — 410 —	Borrione Orsola Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio, a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione. La seconda rendita è con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*.
»	25047	40 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
»	25048	40 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Agostino*, dom. in Graglia (Novara).	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. di Borrione *Carlo-Agostino*, dom. in Graglia (Novara).
P. N. 5 %	27981	125 —	Borrione Maria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Maria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27980	125 —	Borrione Demetria fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Demetria fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27979	125 —	Borrione Orsola fu *Agostino*, minore, ecc., come la precedente.	Borrione Orsola fu *Carlo-Agostino*, minore, ecc., come la precedente.
»	27982	125 —	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Agostino*, minori, sotto la patria potestà della madre Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione, dom. a Graglia (Novara); con usufrutto vitalizio a Orla Olimpia fu Fermo, ved. Borrione.	Borrione Orsola, Demetria e Maria fu *Carlo-Agostino*, minori, ecc., come contro; con usufrutto vitalizio come contro.
3.50 %	282776	3101 —	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Anna Maria* fu Carlo, ved. di Branca Stefano, dom. a Milano.
»	398499	766,50	Branca Dolores, Bernardino e Carolina, fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Scala *Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.	Branca Dolores, Bernardino e Carolina fu Stefano, minori, sotto la patria potestà della madre *Anna-Maria* Scala fu Carlo, ved. Branca, dom. a Milano, con usufrutto vitalizio a Scala *Anna-Maria* fu Carlo, ved. di Stefano Branca, dom. a Milano.
Cons. 5 %	392433	115 —	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre d'Auria *Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.	Stammati Gaetano fu Gennaro, minore, sotto la patria potestà della madre d'Auria *Anna-Maria* di Vincenzo, ved. di Stammati Gennaro, dom. a Napoli.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	392434	115 —	Stammati Vincenzo fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Vincenzo fu Genaro, minore ecc., come la precedente.
»	392435	115 —	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Carolina fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392436	115 —	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Maddalena fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392437	115 —	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Giuseppe fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392438	115 —	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Luigi fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392439	115 —	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Teresa fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392440	115 —	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Rosaria fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
»	392441	115 —	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.	Stammati Antonietta fu Gennaro, minore ecc., come la precedente.
3.50 %	409573	700 —	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. in Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Borelli *Catterina* fu Giovanni, ved. di Bollati Felice e a Bollati Giacomo fu Felice, dom. a Torino.	Pollini o Polini Eugenio fu Carlo, dom. a Parigi; con usufrutto vitalizio congiuntivo e cumulativo a Bonelli *Costanza* fu Giovanni, ved. ecc., come contro.
3.50 % Ricevuta provvisoria rilasciata dalla Sez. di R. Tesoreria della Prov. di Venezia il 24-12-1924	520	Capit. 200 —	Lunardi *Placido* fu Giovanni Battista.	Lunardi *Antonio chiamato Placido* fu Giovanni Battista.
3.50 % »	142153 171137	42 — 42 —	*Rapelli* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo, ecc.	*Rapello* Domenica-Angela-Ernesta di Giacomo.
Cons. 5 %	277784	175 —	*Pantati* Secondo fu *Giovanni*, minore, sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. *Pantati Giovanni*, dom. ad Asti (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Pantati* Giovanni.	*Paniate* Secondo fu *Giovanni Battista* minore sotto la patria potestà della madre Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate Giovanni-Battista*, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Camerano Angela fu Giuseppe, ved. di *Paniate* Giovanni Battista.
3.50 %	129849	14 —	Beraudo *Lucia* di Bartolomeo, nubile, dom. in Boves (Cuneo).	Beraudo *Maria-Lucia* di Bartolomeo, dom. in Boves (Cuneo).
P. N. 5 %	16431	55 —	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio a *Maietti Giovannina* fu Salvatore, ved. Minieri Salvatore, ecc.	Minieri Luigi fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Maietta Maria Giovanna o Giovanna*, con usufrutto vitalizio a *Maietta Maria-Giovanna o Giovanna* fu Salvatore, ecc.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	121469	115 —	Rivoira *Giovanni* fu Pietro, minore, sotto la patria potestà della madre Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro, dom. a Saluzzo (Cuneo); con usufrutto a Risso Rosalia fu Cesare, ved. di Rivoira Pietro.	Rivoira *Lorenzo-Giovanni* fu Pietro, minore, ecc. come contro.
»	160841	570 —	*Arceri* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arceri*, dom. in Torino.	*Arcere* Giuseppa fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Borruto Maria-Sofia fu Ignazio, ved. *Arcere*, dom. in Torino.
P. N. 5 %	22618	25 —	*Mazzello Porfilio* fu Nicolantonio, dom. a New York.	*Mazzella Porfirio* fu Nicolantonio, dom. a New York.
Buono Tesoro quinquennale 10ª emissione	1053	Cap. 17,400 —	*Zanoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.	*Zannoni* Iole fu Dina, minore sotto la tutela di Fontana Giuseppe di Donato.
3.50 %	248168	24.50	Popoli *Luisa* fu Andrea, moglie di Salvatore Criscuoli, dom. in Avellino, vincolata.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, moglie, ecc., come contro.
Cons. 5 %	364741	905 —	Popoli *Luisa* fu Andrea, ved. di Criscuoli Salvatore, dom. in Avellino.	Popoli *Maria-Luigia* fu Andrea, ved. ecc., come contro.
»	68202	35 —	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Dante*, minori sotto la patria potestà della madre Gazzagon Anna, dom. a Mogliano Veneto (Treviso).	Fersuoch Emilia ed Antonio fu *Santo*, minori ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale 1ª emissione	285	500 —	Bertolini *Alismena* fu Giulio, minore, sotto la patria potestà della madre Santoni Gemma fu Giovanni, ved. Bertolini.	Bertolini *Ismene vulgo Alismena* fu Giulio, minore ecc., come contro.
3.50 % »	468868 521325	52.50 542.50	Primieri Clemente fu Carlo, dom. in *Alessandria*.	Primieri Clemente fu Carlo, *minore sotto la tutela di Viale Clemente fu Bonifacio*, dom. in *Torino*.
Ricevuta provvisoria di cartelle 3.50 % (1906) rilasciate il 2 gennaio 1925 dalla sezione di R. tesoreria di Milano.	5863	Cap. 3000 —	*Meneghetti* Paolina fu Elia.	*Pagnoni* Paolina fu Elia, *moglie di Meneghetti Samuele*.
3.50 % »	301184 303461	105 — 70 —	Franzetti *Giulio* fu Cristoforo, dom. a Brescia, vincolata.	Franzetti *Virginio o Virgilio* fu Cristoforo, dom. a Brescia.
» (1902)	14156	28 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro settennale 2ª serie	711	Cap. 32,000 —	Gianturco *Adriana* fu Emanuele, moglie di Trincheri Carlo, vincolata.	Gianturco *Remigia* fu Emanuele, moglie ecc. come contro, vincolata.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 29 dicembre 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Sorteggio premi buoni del tesoro settennali.

Si notifica che nel giorno di giovedì 4 febbraio corrente anno alle ore 9, in una sala del palazzo ove ha sede questa Direzione generale, via Goito, n. 1, in Roma, avranno inizio le operazioni per il sorteggio dei premi da assegnarsi ai buoni del tesoro settennali creati con R. decreto 2 maggio 1920, n. 522.

Roma, 18 gennaio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N 12

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 19 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 27	Belgio	112 53
Londra	120 21	Olanda	9 968
Svizzera	478 58	Pesos oro (argentino)	23 32
Spagna	351 25	Pesos carta (argent.)	10 26
Berlino	5 905	New-York	24 761
Vienna (Shilling)	3 487	Russia	127 40
Praga	73 40	Belgrado	43 85
Dollaro canadese	24 73	Budapest (Pengkos)	4 34
Romania	11 —	Oro	477 77

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 85
	3.50 % » (1902)	63 —
	3.00 % lordo	44 325
	5.00 % netto	91 50
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	67 175

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso alla cattedra di professore stabile di geografia economica presso l'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali approvato con Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1618;

Visto il regolamento generale degli istituti superiori di scienze economiche o commerciali approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Vista la proposta fatta dal Consiglio accademico del Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova nella seduta dell'11 ottobre 1925;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Genova è aperto il concorso per la cattedra di professore stabile di geografia economica.

I concorrenti devono far pervenire al Ministero (Ispettorato dell'insegnamento industriale e commerciale) la loro domanda in carta bollata da L. 3 alla quale dovranno unire:

a) l'atto di nascita;

b) il certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano, o italiano non regnicolo;

c) il certificato generale del casellario giudiziario;

d) certificati di buona condotta rilasciati dai sindaci dei Comuni nei quali il concorrente ha avuto la sua residenza durante l'ultimo triennio;

e) le pubblicazioni a stampa;

f) le notizie sulla propria operosità scientifica ed eventualmente didattica, in quattro esemplari;

g) gli altri titoli o documenti che il concorrente ritenga utile di presentare nel suo interesse;

h) l'elenco dei titoli e delle pubblicazioni in quattro esemplari.

Le pubblicazioni dovranno essere presentate possibilmente in tre copie. In nessun caso saranno accettate bozze di stampa. Non sono titoli validi le pubblicazioni presentate dopo la scadenza del termine del concorso.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) debbono essere legalizzati: quelli di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) debbono inoltre essere di data non anteriore di tre mesi a quella della data del bando di concorso.

I concorrenti che appartengono all'insegnamento od all'Amministrazione governativa sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) in luogo dei quali dovranno presentare un'attestazione rilasciata dalla competente autorità dell'Amministrazione cui appartengono, dalla quale risulti che essi trovansi in attività di servizio.

Art. 2.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di quattro mesi dalla data della prima pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali, od agli uffici postali e ferroviari.

Nella domanda deve essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Art. 3.

Per l'inclusione nella terna, a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi, orfani di guerra, o che abbiano riportato ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valor militare, come combattenti

Art. 4.

Qualora la Commissione giudicatrice del concorso non ritenga nessuno dei concorrenti meritevoli di coprire la cattedra, oggetto del concorso, col grado di stabile, la Commissione potrà designare colui o coloro che potrebbero, eventualmente, coprire la cattedra stessa col grado di professore non stabile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 26 dicembre 1925

p. *Il Ministro*: ITALO BALBO.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato